

Comune di Peveragno

Provincia di CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	7
Articolo 1	7
Ambito e finalità del regolamento	7
Articolo 2	7
Definizioni e disposizioni generali	7
Articolo 3	9
Presupposto del canone	9
Articolo 4	9
Soggetto obbligato	9
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 5	10
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 6	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 7	11
Occupazioni occasionali	11
Art. 8	11
Occupazioni d'urgenza	11
Articolo 9	11
Istanza e rilascio della concessione	11
Articolo 10	13
Titolarità della concessione e subentro	13
Articolo 11	14
Rinnovo, proroga e disdetta	14
Articolo 12	14
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	14
Articolo 13	15
Decadenza ed estinzione della concessione	15
Articolo 14	15
Occupazioni abusive	15
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	16
Articolo 15	16
Istanze per i messaggi pubblicitari	16
Articolo 16	18
Tipologie di impianti pubblicitari	18

Articolo 17	19
Istruttoria amministrativa	19
Articolo 18	20
Procedure	20
Articolo 19	21
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	21
Articolo 20	22
Rinnovo, proroga e disdetta	22
Articolo 21	22
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	22
Articolo 22	23
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	23
Articolo 23	23
Rimozione della pubblicità	23
Articolo 24	23
Le esposizioni pubblicitarie abusive	23
TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	24
Articolo 25	24
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	24
Articolo 26	25
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	25
Articolo 27	25
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	25
Articolo 28	26
Determinazione delle tariffe annuali	26
Articolo 29	26
Determinazione delle tariffe giornaliere	26
Articolo 30	27
Determinazione del canone	27
Articolo 31	28
Esenzioni dal canone	28
 Articolo 32	 30
Riduzioni del canone	30
Articolo 33	30
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	30
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	31

Articolo 34.....	31
Servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 35.....	31
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	31
Articolo 36.....	31
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 37.....	32
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	32
Articolo 38.....	32
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	32
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	34
Art. 39.....	34
Modalità e termini per il pagamento del canone	34
Articolo 40.....	35
Accertamenti - Recupero canone.....	35
Articolo 41	35
Sanzioni e indennità.....	35
Articolo 42.....	36
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	36
Articolo 43.....	37
Autotutela	37
Articolo 44.....	37
Riscossione coattiva	37
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	37
Articolo 45.....	37
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	37
Articolo 46.....	38
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	38
Articolo 47.....	38
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	38
Articolo 48.....	39
Attività Edile.....	39
Articolo 49.....	39
Attività di propaganda elettorale	39
Articolo 50 Occupazioni con autovetture ad uso privato	39
Articolo 51 Dissuasori di posteggio	39
Articolo 52 - Occupazioni per traslochi	40
Articolo 53.....	40

Serbatoi	40
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	40
Articolo 54.....	40
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	40
Articolo 55.....	41
Frecce direzionali – Pre-insegne.....	41
Articolo 56.....	41
Locandine	41
Articolo 57.....	41
Striscioni e gonfaloni.....	41
Articolo 58.....	41
Dichiarazioni per particolari fattispecie	41
Articolo 59.....	42
Regime transitorio	42
Articolo 60.....	43
Disposizioni finali.....	43
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	44
Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	47
Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI.....	48
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	48
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni	49

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque eventuale canone ricognitori o concessori previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni già stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al *patrimonio indisponibile* degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali si intende accordata a seguito di *apposita comunicazione scritta* consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno dieci giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno **10 giorni** prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3
(comma 818 -819)
Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'*occupazione*, anche *abusiva*, delle *aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile* degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'*occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali* quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di *messaggi pubblicitari*, anche *abusiva*, mediante *impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile* del Comune, su *beni privati* laddove siano *visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale*, ovvero *all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato*. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:

- allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche *abusiva* avvenga mediante impianti installati nei tratti interni al centro abitato di Peveragno appartenenti a strade provinciali o regionali, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della Strada (D.lgs285/1992)

Sono in ogni caso esclusi dalla soggezione al tributo *i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro*.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sostituiscono le eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa speciale urbanistica.

Articolo 4
(comma 823)
Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione

o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il canone è **indivisibile**. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da canone, deve fare domanda all'Amministrazione all'Amministrazione Comunale – Ufficio Tributi - ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente, se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'Associazione.
 - b) l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata.
 - c) la durata dell'occupazione
 - d) l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima.
 - e) l'impegno a comunicare previamente all'Ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera.
 - f) dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. L'occupazione è **"Permanente"** quando è stabile , effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti e comunque non è superiore a 29 anni.
2. L'occupazione è **"Temporanea"** quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concesse con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. L'occupazione **"Abusiva"** quando priva di apposita autorizzazione o concessione così come specificato al successivo articolo 14 del presente Regolamento.
4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali, tutte le occupazioni di cui all'art. 31

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2 L'occupante ha l'obbligo di dare *immediata comunicazione* dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo..
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di occupazione o dalla presentazione della necessaria documentazione a corredo della stessa prevista dal successivo articolo 10 , da parte del Responsabile dell'Ufficio

Tributi competente previa istruttoria e sottoscrizione da parte del Concessionario di apposita convenzione contenente tutte le condizioni subordinanti la concessione stessa.

2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e dei marciapiedi, sono vincolate al rilascio, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, di semplici autorizzazioni scritte corredate delle norme a cui deve sottostare l'Autorizzato.
3. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta del pagamento del Canone sostituisce l'autorizzazione medesima.
4. Tutte le istruttorie per le concessioni o autorizzazioni di occupazioni sia temporanee che permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere corredate del parere dell'Ufficio del responsabile del Servizio Tributi, del responsabile del procedimento del Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda le prescrizioni sulla viabilità, e del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica per quanto attiene alla regolarità tecnica in caso occupazione con strutture stabili.
5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici comunali o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 5 giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Il responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, stabilisce di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in una serie di eventi, per il quale gli stessi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 10 **Durata e Titolarità della concessione e subentro**

1. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo pari o inferiore ad un anno (max 366 giorni se anno bisestile), salvo proroga o rinnovo nelle forme previste.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata superiore ad un anno, cessano alla loro scadenza, ma possono essere rinnovate o prorogate qualora non intervengano condizioni ostentative al rinnovo od alla proroga.
3. La durata, la data di inizio o di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione.
4. Le autorizzazioni e le concessioni sono strettamente personali perciò non è consentita la cessione a terzi. Tuttavia è ammesso il godimento del bene concesso per mezzo di persona di fiducia o di rappresentante qualora di questi sia fatta esplicita menzione al momento della richiesta.
5. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta del Canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a rifusione ovvero a compenso di sorta.
6. E' vietata qualsiasi sub-concessione. Nel caso di subentro nella proprietà di un'immobile o nella titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio Tributi competente secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
7. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire all'Ufficio Tributi l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione permanente e di autorizzazione temporanea sono rispettivamente rinnovabili e prorogabili.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Per le occupazioni temporanee l'autorizzato, almeno **5 giorni** prima della scadenza, deve presentare domanda di proroga, indicando la durata ed i motivi della richiesta. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione. La proroga richiesta oltre detto termine viene considerata nuova concessione. Per le occupazioni di durata inferiore a **5 giorni**, la domanda deve essere presentata comunque prima della scadenza.
4. In ogni caso sia le domande di rinnovo sia quelle di proroga daranno origine ad una nuova concessione od autorizzazione per l'applicazione del Canone;
5. Nella domanda di rinnovo o proroga devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 9 e 10.
6. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
7. Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione già in essere, come pure il rispetto di altri oneri a carico del concessionario o dell'autorizzato, costituisce causa ostativa al rilascio del richiesto rinnovo, o della proroga.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari e motivate disposizioni del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione ad occupare.
2. La modifica, la sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione disposte dal Comune dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo senza interessi (limitatamente alla quota del canone riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa), esclusa qualsiasi altra indennità o risarcimento di danno.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa della decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
 - a) Il mancato ad adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione o di sottomissione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento;
 - b) Il mancato pagamento, anche parziale, del Canone e di eventuali altri oneri dovuti, entro i termini stabiliti;
 - c) L'uso del bene pubblico fatto in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione, come pure quando incorrano modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) Le violazioni gravi reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - e) L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - f) La morte del concessionario, salvo il caso di subentro degli eredi o agli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 13.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nel modo e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio disponibile del Comune, o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, della Regione, ecc. ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli relativi alla revoca.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall'articolo 6 comma 3 del presente regolamento, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non

accompagnate dal pagamento del relativo Canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone stesso.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.
3. Le occupazioni inferiori o pari a mezzo metro quadrato prive di autorizzazione o di concessione, in deroga a quanto previsto al successivo art. 31, comma 1, lettera z. ed s. , saranno sempre e comunque considerate abusive e le indennità, le penali e le sanzioni di cui all'art. 41 del presente Regolamento saranno commisurate convenzionalmente su una superficie di metri quadrati uno.
4. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del Canone nonché delle relative sanzioni.
5. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.
6. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dall'Ufficio di Polizia Municipale;
7. La situazione di abuso è accertata con verbale dell'Ufficio Polizia del Comune. Essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 41.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo,

deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

➤ **Insegna di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

➤ **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

➤ **Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

➤ **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

➤ **Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

➤ **Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

➤ **Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

➤ **Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

➤ **Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà

l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
8. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti

dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 25

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con specifico provvedimento del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 27

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l' ALLEGATO "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 28
(comma 817 e 826)
Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

La tariffa ordinaria è determinata in base al comma 826 dell'art.1 della legge 160/2019, per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 4. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**ALLEGATO "C"** del presente Regolamento.
 5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29
(comma 827)
Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del **15** per cento rispetto alla 1a. o
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell'**ALLEGATO "C"** del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 4 bis) Con riferimento alla pubblicità temporanea il canone applicabile alle esposizioni è sempre rapportato al metro quadrato al mese anche se l'esposizione ha durata inferiore.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 (COMMA 829)

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 31

Sono esenti dal canone di concessione:

- a. passi carrabili e pedonali
- b. condutture idriche necessarie per attività agricole (fossi)
- c. innesti ed allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi
- d. le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze, festività o a scopo benefico
- e. le occupazioni per manifestazioni organizzate dalla PRO LOCO ed altre Associazioni, Compagnie turistiche e Sportive, Dilettantistiche, Culturali o ricreative aventi sede nel territorio comunale e non aventi finalità di lucro .
- f. Occupazioni effettuate per la realizzazione della manifestazione "Natale in contrada"
- g. Occupazioni effettuate per la realizzazione della manifestazione "Miss fragola"
- h. Occupazioni effettuate durante le serate estive (e...state a Peveragno)
- i. Occupazioni per fiera della fragolata- e Sant'Andrea, festa patronale Madonna del Borgato..
- j. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzative o patrocinate dal Comune
- k. Le occupazioni per manifestazioni politiche svolte da partiti, movimenti, sindacati o ONLUS a condizione che il partecipante non debba scontare un biglietto d'ingresso.
- l. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitati da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- m. la concessione di aree di impianti sportivi , anche scolastici, in favore delle Associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o altri ENTI di promozione sportiva.
- n. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni sociali, etniche e culturali del quartiere frazioni o borgo.
- o. Le occupazioni effettuate con campi da gioco da bocce realizzate presso la Bocciofila per consentire il gioco estivo
- p. Le occupazioni straordinarie (massimo 2 volte l'anno per tre giorni) per l'allestimento di campi da gioco di supporto ai campi da gioco permanenti della bocciofila di proprietà comunale, per consentire i tornei annuali
- q. le occupazioni per i parcheggi destinati a portatori di handicap
- r. Accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati da soggetti portatori di handicap.
- s. le occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo mq. o lineare
- t. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione viene estesa anche per la manutenzione dei fabbricati degli enti di cui sopra.
- u. le occupazione delle aree cimiteriali
- v. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,

- nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- w. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione .
 - x. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci.
 - y. Le occupazioni con attrezzature od impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - z. le insegne pubblicitarie o altro infissi alle proprietà private se con proiezione al suolo inferiore a mezzo metro quadrato.
 - aa. occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ore 4;
 - bb. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, box - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari e simili.
 - cc. Segnaletica relativa alla circolazione stradale
 - dd. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - ee. le occupazioni per manifestazioni organizzate da associazioni di volontariato.
 - ff. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta rifiuti anche differenziata.
 - gg. Occupazioni con dissuasori al posteggio indiscriminato delle autovetture qualora siano posti sui marciapiedi od a filo dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dei fabbricati.
 - hh. Le occupazioni di spazi sovrastanti i suolo con festoni, addobbi e luminarie purché privi di messaggi pubblicitari.
 - ii. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ovè il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Peveragno.
 - jj. Le occupazioni fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri - Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari - Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri.
 - kk. Occupazioni per sgombero neve dal tetto in caso di eccezionali nevicate per garantire l'incolumità pubblica.
 - ll. Le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici (superficie massima mq. 10)
 - mm. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati o scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ai 60 minuti;
 - nn. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - oo. le occupazioni temporanee e permanenti per gli impianti del servizio idrico integrato di proprietà comunale.
 - pp. le occupazioni temporanee e permanenti per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Articolo 32

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) E' disposta la riduzione del canone del **90%** per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) E' disposta la riduzione del canone del **50%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) E' disposta la riduzione del canone del **50%** per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al **10%** del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) E' disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'**ALLEGATO "B"** del presente Regolamento e ne è parte integrante.
 - e) dell'**80** per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e le superfici sono calcolate in ragione del **50%** sino a mq. **100**, del **25%** per la parte eccedente i **100** mq. e fino a **1.000** mq., del **10%** per la parte eccedente i **1.000** mq.;
 - f) del **50** per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - g) del **50** per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per quelle di durata non inferiore ad un mese, a condizione che sia stipulata apposita convenzione;
 - h) del **20** per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a **15** giorni;

Articolo 33

(Comma 831)

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di **€ 1,50**.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a **€ 800**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al **31**

dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al **31 dicembre** dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il **30 aprile** di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari sui di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi e' così determinata:
 - 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 15 per cento.
 - 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
 - 3) Per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15 per cento.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella: standard moltiplicata per gli indici di cui all'**ALLEGATO "C"**
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
4. Nel caso in cui venga richiesta l'affissione con urgenza, ovvero entro 24 ore dalla richiesta nei giorni feriali oppure nei giorni festivi e prefestivi, è dovuta una maggiorazione di cui all'**ALLEGATO "C"**.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 37

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni effettuate direttamente devono essere eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle prenotazioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al richiedente.

2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno preventivamente sottoporre all'ufficio affissioni i manifesti che intendono affiggere al fine della timbratura degli stessi, dalla quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa;
3. Ogni soggetto, nel limite dei 55. mq. degli impianti riservati, come individuati con deliberazione della giunta comunale, potrà affiggere un numero massimo di 15 manifesti formato 70X100 per un periodo massimo di 15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna pubblicitaria;
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto dal servizio affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in data successiva, salvo disponibilità di spazi;
5. colui che ha materialmente provveduto all'affissione ha l'obbligo di comunicare all'ufficio affissioni l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi, al fine delle opportune verifiche e controlli;
6. L'affissione ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dei diritti e dovrà essere eseguita a cura del richiedente, con il rispetto di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità ;
7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
8. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della prenotazione.
9. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
10. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
11. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
12. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
- 13 Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro **400,00** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro **400,00** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre** dell'anno in corso , sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 40

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata o del Concessionario.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un indennizzo pari al canone, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel **30 per cento** del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà

comunque essere inferiore a Euro **25,00** ne maggiore a Euro **500,00** nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 42

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 43

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 46

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'**ALLEGATO "C"** del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato) l'esenzione dal canone Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del **30** per cento dell'importo.

Articolo 47

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;

- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 48

Attività Edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, posa e manutenzione di cavi e condutture ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Articolo 49

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 50

Occupazioni con autovetture ad uso privato

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Articolo 51

Dissuasori di posteggio

1. Il Concessionario può segnalare ulteriormente gli accessi di cui alle lettere b) e c) con impianti di dissuasione al posteggio indiscriminato, senza alcun aggravio, a condizione che questi siano situati

sul marciapiede od al suo filo, od al filo dei fabbricati nei casi di cui alla lettera c). Qualora i dissuasori non siano collocati come indicato nel precedente periodo, il Canone sarà calcolato, autonomamente sulla base della superficie della minima figura geometrica pianta delimitata dal filo del marciapiede.

Articolo 52

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 10 giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 53

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 54

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 55

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 56

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

57

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 58

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 59 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

- 1) L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, Il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
- 2) Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
- 3) E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 60

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente
3. Per il solo anno 2021 il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2021; nel caso di importi comportanti rate le stesse saranno in numero di due e avranno scadenza 31 maggio e 2 novembre 2021. .
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del **15** per cento rispetto alla 1a.

• **Zona Capoluogo**

I° CATEGORIA

Piazza Campo Sportivo
Piazza Pietro Toselli
Piazza Rocco Carboneri
Piazza San Domenico
Piazza San Giovanni
Piazza Santa Maria
Piazza XXX Martiri
Via Alpi
Via Angelo Campana
Via Bartolomeo Prieri
Via Bisalta
Via Brard - per ml. 922 dall'incrocio con Via Eretta
Via Costa Rossa
Via del Gavotto - per ml. 330 dall'incrocio con Via Madonna dei Boschi
Via del Lazzaretto
Via della Chiesa
Via Divisione Cuneense
Via Don Giacomo Peirone
Via Eretta - per ml. 150 dall'incrocio con Via Brard
Via Europa

Via Giordana di Clans
Via Giorgio Giorgis
Via Giovanni Pellegrini
Via Gravere
Via Guglielmo Abate
Via Guglielmo Marconi
Via IV Novembre
Via Lorenzo Ambrosino
Via Luigi Meineri
Via Madonna dei Boschi
Via Molino Baus
Via Molino Bioera
Via Monte Grappa
Via Montrucco
Via Morozza – per ml. 870 dall’incrocio con Via Prieri –
Via Piave
Via Pontetto – per ml. 575 dall’incrocio con Via Brard –
Via Pradeboni – per ml. 210 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi –
Via Primo Bersezio
Via Professor Bonelli
Via Provvidenza
Via Roma
Via S. B. Beltritti
Via San Giorgio
Via San Giovanni
Via San Rocco
Via Suor Eleonora Tassone
Via Tetto Vigna
Via Traversa – per ml. 115 dall’incrocio con Via Madonna dei Boschi-
Via Vittorio Bersezio
Via Vittorio Veneto
Vicolo Carrobbio
Vicolo Chintanass
Vicolo della Chiesa
Vicolo Municipio
Vicolo Portone
Vicolo Ruetta
Vicolo Tripoli

• **Zona Santa Margherita**

I° CATEGORIA

Strada Statale
Via Alta Furia – per ml. 640 dall’incrocio con Strada Statale
Via degli Artigiani
Via Tetto Grosso – per ml. 340 dall’incrocio con Strada Statale

II° CATEGORIA

Tutte le strade non comprese nella categoria I°.

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD pari ad € 30,00.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15% per cento rispetto alla 1a.

Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie¹

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00 €
2° categoria	25,50 €

Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete TARIFFA PER OGNI UTENZA risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente: €. 1,50.

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60
2° categoria	0,51

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	0,60
2° categoria	0,51

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE Tariffa standard 30,00 €	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA Tariffa standard 0,60 €
1) occupazioni del suolo in genere	0,60	1,80
2) occupazioni del soprassuolo	0,41	1,13
3) occupazioni del sottosuolo	1,62	3,60
3) occupazioni collegate ad attività di pubblici esercizi	0,30	0,90
4) occupazioni suolo e sottosuolo per impianti ed esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi	0,85	
5) occupazioni con apparecchi automatici di distribuzione (es. tabacchi, bevande ecc.)	0,36	
19.1) Insegna di esercizio non luminosa con superficie da 1 a 1,5 mq	0,38	1,90 mensile
19.2) Insegna di esercizio luminosa con superficie da 1 a 1,5 mq	0,76	3,80 mensile
19.3) Insegna di esercizio non luminosa con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	0,53	2,65 mensile

19.4) Insegna di esercizio luminosa con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	1,06	5,30 mensile
19.5) Insegna di esercizio non luminosa con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,80	4,00 mensile
19.6) Insegna di esercizio luminosa con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,36	6,80 mensile
19.7) Insegna di esercizio non luminosa con superficie superiore a 8,5 mq	1,06	5,30 mensile
19.8) Insegna di esercizio luminosa con superficie superiore a 8,5	1,63	8,15 mensile
20.1) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie da 1 a 1,5 mq	0,38	1,90 mensile
20.2) Impianto pubblicitario luminoso con superficie da 1 a 1,5 mq	0,76	3,80 mensile
20.3) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	0,53	2,65 mensile

20.4) Impianto pubblicitario luminoso con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	1,06	5,30 mensile
20.5) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,80	4,00 mensile
20.6) Impianto pubblicitario luminoso con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,36	6,80 mensile
20.7) Impianto pubblicitario non luminoso con superficie superiore a 8,5 mq	1,06	5,30 mensile
20.8) Impianto pubblicitario luminoso con superficie superiore a 8,5	1,63	8,15 mensile
21) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti:	0,38	
22) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa:	2,48 veicolo portata fino a 30 q 3,72 per portata superiore 30 q 1,24 altri veicoli	
23.1) Preinsegne non luminose con superficie da 1 a 1,5 mq	0,38	1,90 mensile
23.2) Preinsegne luminose con superficie da 1 a 1,5 mq	0,76	3,80 mensile

23.3) Preinsegne non luminose con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	0,53	2,65 mensile
23.4) Preinsegne luminose con superficie superiore a 1,5 fino a 5,5 mq	1,06	5,30 mensile
23.5) Preinsegne non luminose con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	0,80	4,00 mensile
23.6) Preinsegne luminose con superficie superiore a 5,5 fino a 8,5 mq	1,36	6,80 mensile
23.7) Preinsegne non luminose con superficie superiore a 8,5 mq	1,06	5,30 mensile
23.8) Preinsegne luminose con superficie superiore a 8,5	1,63	8,15 mensile
24) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica	1,14	
25) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,00 conto proprio 2,00 conto altrui	6,91 (/30) primi 30 gg 3,88 (/30) per i giorni successivi ai 30 gg
26) Volantinaggio per persona a giorno		3,45
27) Pubblicità fonica per postazione a giorno		10,35

28) Striscione traversante la strada a giorno		1,89
29) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		124,00
30) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		61,98
31) Pubblicità realizzata con proiezioni		6,91 primi 30 gg 3,88 giorni successivi ai 30 gg
32) Pubblicità in vetrina	0.38	1,90 mensile 0,06 al giorno
33) Locandine e altro materiale temporaneo		1,90 mensile 0,06 al giorno
34) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria		1,90 mensile 0,06 al giorno
35) affissione manifesto 70x100 – 100x70 - fino a 10 gg - da 10 a 15 gg - da 16 a 20 gg - da 21 a 25 gg - da 26 a 30 gg		2,58 3,35 4,13 4,90 5,68
36) affissione manifesto 100x140 – 140x100 - fino a 10 gg - da 10 a 15 gg - da 16 a 20 gg - da 21 a 25 gg - da 26 a 30 gg		3,60 4,68 5,75 6,83 7,90

37) manifesto 140 x 200		<u>0,00</u>
38) manifesto 300 x 400		<u>0,00</u>
39) manifesto 600 x 300		0,00
40) maggiorazione affissione urgente		64,55